

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Giuseppe (Bill) Arigoni
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 13 agosto 2009 n. 223.09 Funzionario presso l'Ufficio della caccia e della pesca

Signor deputato,

abbiamo preso atto della sua interrogazione sulla quale prendiamo posizione come segue.

In generale i Servizi cantonali dispongono - entro i limiti dei posti assegnati e delle funzioni previste dal Regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato del 27 maggio 2008 - di un'ampia autonomia nel definire per i posti a concorso compiti, esigenze e requisiti minimi.

Lo scrivente Consiglio ritiene che nel caso del concorso in oggetto i requisiti definiti nel bando sono congruenti con i compiti previsti e che per evidenti motivi non sono stati elencati nel dettaglio.

Va inoltre considerato che all'interno di Uffici relativamente piccoli come quello della Caccia e della pesca la multidisciplinarietà è un requisito fondamentale per far fronte ad una moltitudine di compiti e problematiche. I collaboratori sono chiamati ad occuparsi di più compiti e questo esige, oltre ad una buona dose di flessibilità ed intraprendenza, anche una formazione scolastica di base di un certo livello.

Ciò non esclude tuttavia a priori i candidati con una formazione superiore a quella richiesta o addirittura senza i necessari titoli ma che possono far valere una sufficiente esperienza (art. 8 cpv. 2 LORD).

Fatta questa breve introduzione rispondiamo di seguito alle singole domande.

1) Cosa centra? E che titolo è una patente di caccia? O è di fatto il problema di garantire sin dall'inizio un'opportuna "vicinanza" al mondo dei cacciatori per tutti i compiti che verranno affidati al nuovo funzionario o funzionaria?

Il certificato d'abilitazione alla caccia non è evidentemente un titolo di studio ma può essere un serio elemento di valutazione per la scelta dei candidati.

Le modalità per l'ottenimento del certificato d'abilitazione alla caccia sono definite nel relativo Regolamento del 13 gennaio 1993. Quest'ultimo definisce in particolare agli articoli 14 e 15 gli argomenti trattati agli esami. Ne citiamo alcuni:

- legislazione sulla caccia, sulla protezione ambientale e sulla protezione animale;
- principi ecologici, sistematica e biologia della fauna, malattie, determinazione dell'età della selvaggina, riconoscimento delle tracce e delle impronte degli animali;

- rapporto bosco-selvaggina, riconoscimento e prevenzione dei danni alla foresta ed all'agricoltura, cura dei biotopi.

Chi supera l'esame di caccia dimostra quindi di possedere le conoscenze negli ambiti sopra descritti che ritroviamo anche nei compiti previsti dal bando di concorso.

2) Probabilmente un agricoltore o un forestale sarebbe più idoneo per la valutazione dei danni.

3) Che relazione ha inoltre la formazione tecnica col problema dei grandi predatori. Non è piuttosto materia di biologi od etologi?

Valgono le considerazioni introduttive. Si fa notare che l'Ufficio caccia e pesca non è alla ricerca di uno specialista, ma come detto in precedenza, di un collaboratore in grado di svolgere più compiti.

Per quanto riguarda la valutazione dei danni questo compito è da tempo affidato a riconosciuti periti esterni.

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Il Cancelliere:

G. Gendotti

G. Gianella